

TESTO COMPLETO DEL NUOVO STATUTO BONONIA UNIVERSITY PRESS B.U.P. S.R.L.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "Bononia University Press S.r.l."

Art. 2) SEDE

2.1. La Società ha sede legale in Comune di Bologna (BO), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2.2. La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e depositi.

Art. 3) OGGETTO SOCIALE

3.1. La Società ha per oggetto l'attività editoriale da realizzarsi con la pubblicazione, anche attraverso strumenti informatici e multimediali, e la diffusione nazionale ed internazionale di testi, periodici, collane tematiche ed opere caratterizzati da un'alta qualificazione scientifica e/o didattica e da rilevante valore culturale, con particolare riferimento ai prodotti e ai risultati delle attività di ricerca e di insegnamento svolte nell'ambito delle strutture in Bologna e nei Campus di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, sia a quelli di enti pubblici di ricerca, anche espressione dei saperi e delle conoscenze del territorio nazionale. Il tutto, al fine di assicurare la più adeguata promozione dei prodotti culturali risultanti dalle attività di ricerca e di insegnamento dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna secondo modalità in linea con i migliori standard internazionali nonché condizioni di accessibilità alla pubblicazione di opere che, in taluni casi, per la loro natura scientifica o didattica, potrebbero non trovare adeguate alternative di mercato.

3.2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre compiere operazioni finanziarie, assumere partecipazioni in altre società o prestare garanzie di ogni tipo, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.

Art. 4) DURATA

4.1. La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050.

TITOLO II

CAPITALE, STRUMENTI FINANZIARI E PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5) CAPITALE SOCIALE

5.1. Il capitale sociale è fissato in euro 130.000,00.

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

5.3. In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

5.4. Le partecipazioni sottoscritte dai soci a seguito dell'aumento del capitale sociale possono essere determinate anche in misura non proporzionale al conferimento.

5.5. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito, presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo

sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale o revisore, se nominati.

5.6. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci.

Art. 6) APPORTI E FINANZIAMENTI

6.1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

6.3. La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Art. 7) EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

7.1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

7.2. La decisione sull'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dagli amministratori a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

7.3. La decisione di emissione dei titoli prevede gli investitori professionali qualificati legittimati alla sottoscrizione, le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese.

Può altresì prevedere che con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, calcolata sulla base del valore nominale dei titoli stessi o sulla base di altro criterio stabilito nella decisione di emissione, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

8.1. I trasferimenti a titolo oneroso delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere iscritti presso il competente Registro delle Imprese soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

8.2. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

8.3. Ai fini del presente articolo, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto, **mediante raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata** agli altri soci presso il loro recapito domicilio risultante dal Registro delle Imprese, e a ciascun amministratore presso la sede sociale.

I soci, nei trenta giorni dal ricevimento potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, **sempre a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata** inviata agli amministratori e al socio alienante.

8.4. I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

8.5. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra.

8.6. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

8.7. Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa.

8.8. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede.

8.9. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

8.10. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

8.11. Fermo il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorre altresì, ai fini della efficacia nei confronti della società del trasferimento della partecipazione, che l'acquirente sia gradito con decisione unanime dei soci, da adottarsi entro trenta giorni dalla data in cui la comunicazione di cessione è pervenuta agli amministratori presso la sede sociale.

8.12. In caso di rifiuto del gradimento da parte della decisione dei soci, quest'ultima dovrà indicare, uno o più soggetti diversi che siano disposti ad acquistare la partecipazione in oggetto alle medesime condizioni economiche stabilite dal socio intenzionato ad alienare o, in alternativa, al valore che sarà attribuito dall'arbitratore nominato ai sensi del presente articolo a spese della società.

8.13. In mancanza dell'indicazione di cui al precedente capoverso, oppure in mancanza di decisione dei soci nel termine previsto dal presente articolo, il gradimento alla cessione si intende concesso.

Art. 9) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

9.1. In caso di morte di un socio, la quota dovrà essere liquidata agli eredi ai sensi dell'art. 2473 commi 3 e 4 c.c. salvo accordo di continuazione tra tutti i soci superstiti e uno o più eredi del socio defunto entro 180 (centottanta) giorni dalla data di apertura della successione.

Art. 10) RECESSO DEL SOCIO

10.1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e negli altri casi stabiliti dalla legge.

10.2. Indipendentemente dalle ipotesi di cui sopra, il socio Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ha diritto di recedere dalla società, qualora per legge ovvero per valutazione degli organi di governo della stessa siano venute meno le condizioni che giustificano la partecipazione alla Società in relazione alle finalità di interesse generale perseguite da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Tale diritto può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

10.3. Nelle ipotesi di cui al comma 10.1., il socio che intende recedere dalla società deve inviare, **a mezzo lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata,** una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci o dalla data in cui ha avuto notizia del fatto che legittima il recesso.

10.4. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra, salvo il preavviso di cui al punto 10.2.

10.5. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

10.6. Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 15 (quindici) giorni per manifestare la propria disponibilità, **mediante raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata spedito alla società,** ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ai sensi di legge, o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente

Art. 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO

11.1. Il socio può essere escluso dalla società:

- a) qualora venga dichiarato interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno;
- b) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- c) nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci;
- d) qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- e) qualora scompaia ex art. 48 c.c. o sia dichiarato assente ex artt. 49 e ss. c.c.;
- f) qualora non eserciti per almeno due anni consecutivi alcun diritto sociale ad esso spettante dovendosi il relativo termine computare secondo il calendario comune, comprendendo tuttavia nel periodo almeno due decisioni dei soci di approvazione del bilancio sociale di esercizio.

11.2. L'esclusione deve essere decisa dall'assemblea dei soci con apposita deliberazione da adottarsi ai sensi di legge. Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

11.3. La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso ai sensi di legge.

11.4. In ogni caso, l'adozione della decisione di esclusione comporta decadenza del socio dall'eventuale carica di amministratore fin dal momento in cui la decisione stessa diviene efficace.

TITOLO III **DECISIONI DEI SOCI**

Art. 12) DECISIONI DEI SOCI

12.1. I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza.

Nello specifico:

- approvazione del bilancio;
- nomina e revoca dell'organo amministrativo, nonché determinazione del relativo compenso, nel rispetto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica;
- nomina e revoca dell'organo di controllo (se previsto), nonché determinazione del relativo compenso, nel rispetto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica;
- modificazioni dello Statuto;
- nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

12.2. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.3. Ogni socio, regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.4. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori oppure dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare a ogni socio **comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail o messaggio di posta elettronica certificata** contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto per iscritto, entro un termine stabilito non inferiore ad

8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze l'astensione del socio è valutata come voto negativo;

c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dal documento sottoscritto risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; il documento da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservato tra gli atti della società.

12.5. Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci devono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

Art. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1. L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

13.2. La convocazione dell'assemblea è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante **mediante raccomandata, fax, e-mail o messaggio di posta elettronica certificata**, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

13.3. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

13.4. Il socio può farsi rappresentare in assemblea nei limiti previsti dalla legge e la relativa documentazione è conservata dalla società. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o delle società da quest'ultima controllate.

13.5. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale; l'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea.

13.6. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

13.7. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

13.8. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

Art. 14) AMMINISTRAZIONE

14.1. Per organo **amministrativo** nel presente Statuto si intende l'amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione.

14.2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero variabile da 5 a 7 componenti per garantire un'adeguata rappresentatività dei soci, in relazione all'apporto dato da ciascuno al capitale della società.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 100% del capitale. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità dei consensi il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 7 membri.

Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ. è attribuito ad Alma Mater Studiorum – Università di Bologna il diritto particolare di tipo amministrativo di nominare un componente ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non devono trovarsi in situazioni impeditive o di ineleggibilità e devono essere in possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa applicabile alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

14.3. Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina, che non può superare tre esercizi ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, per tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ad eccezione dei rappresentanti di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, la cui carica cessa con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno di cessazione della carica del Rettore qualora questa intervenga nel corso della carica di amministratori.

Il mantenimento della carica di amministratore è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti per l'assunzione della medesima carica.

14.4. Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

14.5. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge.

14.6. L'amministratore unico o i componenti del consiglio di amministrazione possono rinunciare in ogni momento alla propria carica mediante comunicazione **tramite raccomandata a.r., messaggio di posta elettronica certificata oppure a mano, inoltrata** a ciascuno dei soci.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori e dei rappresentanti. In caso contrario, essa ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo amministratore o rappresentante in sostituzione del rinunciante, a meno che, restando in carica almeno un altro amministratore o rappresentante, la rinuncia stessa sia accettata per iscritto da parte di ciascuno degli altri soci; in quest'ultimo caso, la comunicazione all'amministratore rinunciante dell'ultima accettazione comporta l'immediata cessazione della carica da parte del medesimo.

14.7. L'amministratore unico o i componenti del consiglio di amministrazione cessano inoltre dalla carica per scadenza dell'eventuale termine stabilito nell'atto di nomina, per morte, per verificarsi di situazioni che importano ineleggibilità o incompatibilità con la carica e per revoca, anche senza giusta causa, mediante decisione dei soci. In quest'ultimo caso, la cessazione si verifica quando la decisione di revoca, debitamente trascritta nell'apposito libro, è stata notificata, **mediante raccomandata a.r., messaggio di posta elettronica certificata oppure a mano**, all'amministratore o rappresentante revocato. La revoca in assenza di giusta causa non comporta alcun diritto al risarcimento dei danni.

14.8. Con decisione dei soci potranno essere nominati un Presidente Onorario, che potrà partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, e uno o più Vicepresidenti, al solo fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza avere diritto a compensi aggiuntivi.

Art. 15) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1. Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

15.2. L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito

loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

15.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; l'astensione del consigliere è valutata come voto negativo.

15.4. Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dai presenti patti sociali.

15.5. Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno dei propri membri.

Art. 16) COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

16.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

16.2. L'eventuale remunerazione dell'amministratore unico o dei consiglieri di amministrazione è stabilita dall'assemblea dei soci, sentito il parere dell'organo di controllo, se costituito, e deve tener conto dei limiti previsti nelle disposizioni normative in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 17) RAPPRESENTANZA SOCIALE

17.1. La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale spetta all'amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vicepresidente, se nominato.

Art. 18) ORGANO DI CONTROLLO

18.1. Nei casi in cui la legge prevede la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, lo stesso sarà composto da un sindaco scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

18.2. Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine del sindaco ha effetto nel momento in cui esso è sostituito. Il sindaco è in ogni caso rieleggibile. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

18.3. Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

18.4. Il sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis cod. civ. ed esercita la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, cod. civ., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

18.5. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ..

18.6. Si applica altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478 n. 4 cod. civ.

18.7. Fuori dalle ipotesi previste dall'art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo e/o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci.

Art. 19) DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI

19.1. Ferma la competenza dell'assemblea dei soci, sono attribuite alla competenza degli amministratori:

a) la facoltà di aumentare il capitale mediante nuovi conferimenti in denaro, in modo scindibile o inscindibile, o mediante passaggio di riserve a capitale, in unica soluzione e fino all'importo massimo del quintuplo del capitale sociale sottoscritto;

b) la facoltà di ridurre il capitale sociale per perdite di oltre un terzo quando questo non si riduca al di sotto del minimo legale;

c) la facoltà di deliberare in ordine alla fusione e alla scissione della società nei soli casi previsti dalla legge

Art. 20) CONTROLLO DEI SOCI

20.1. I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.

20.2. Essi potranno altresì, una volta ogni semestre, consultare anche tramite professionisti di loro fiducia, purché iscritti all'albo degli avvocati o dei ragionieri e dottori commercialisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. A tal fine, dovranno indirizzare richieste scritte all'organo amministrativo indicando - ove si avvalgano di professionisti - il nominativo dei professionisti per i quali si chiede l'accesso agli uffici della società; data e orario dell'accesso dovranno essere concordati con la società con un preavviso di quindici giorni. Nell'ipotesi di richiesta di notizie da rendersi per iscritto, l'organo amministrativo è obbligato a formulare la risposta, sempre scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta salvi i casi di forza maggiore.

20.3. La facoltà di ispezione è sospesa durante tutto il periodo in cui l'organo amministrativo deve predisporre il bilancio.

20.4. Tanto le richieste che le relative risposte verranno custodite a cura dell'organo amministrativo e verranno trasmesse in copia al collegio sindacale o al revisore – se nominati.

20.5. I soci non potranno divulgare le notizie e le informazioni ottenute nell'esercizio dei diritti di controllo, se non all'esclusivo fine della tutela dei loro diritti e di quelli della società in sede di ricorso alla magistratura civile e penale od all'arbitro nominato in forza della clausola compromissoria contenuta nei presenti patti sociali nel presente Statuto. I soci si assumono la responsabilità anche dell'operato dei professionisti da loro incaricati, limitatamente al rispetto dell'obbligo di riservatezza.

20.6. Sarà facoltà dell'organo amministrativo far partecipare alle predette ispezioni un membro del collegio sindacale ovvero un professionista di propria fiducia.

20.7. In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

Art. 21) COMITATO SCIENTIFICO

21.1. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero variabile di membri, comunque non superiore a 15, espressione della cultura e della scienza italiana ed europea.

21.2. Il Comitato Scientifico può articolarsi in comitati di settore per grandi aree disciplinari.

21.3. L'assemblea dei soci può nominare comitati scientifici per il presidio di specifici progetti.

TITOLO V **BILANCIO E UTILI**

Art. 22) BILANCIO

22.1. Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2. Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

22.3. Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedono, il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione, salvi gli obblighi informativi previsti dalla legge, entro e non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

23.1. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

23.2. Gli utili saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.

TITOLO VI **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 24) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

24.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

24.2. La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

24.3. Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci decidono in materia di:

- a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo

Art. 25) REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

25.1. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei presenti patti sociali del presente Statuto.

25.2. In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

25.3. La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 26) FORO COMPETENTE

26.1. Nel caso in cui dovessero insorgere controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità di delibere assembleari, il foro competente è quello di Bologna.

Art. 27) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI

27.1. Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese.

27.2. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad aggiornarla nel Registro delle Imprese.

27.3. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 28) RINVIO

28.1. Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.